



Partenza - Roma, 08/01/2016
Prot. 40 / 0000339



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali e I.O.**

DIV: III

INPS

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno
del Reddito

Dott. Luca sabatini

luca.sabatini@inps.it

Dott. Edoardo Varano

edoardo.varano@inps.it

E p.c. **TECNOSTRUTTURA delle Regioni**
associazione@tecnostuttura.it

Assessore Gianfranco SIMONCINI

Coordinatore Lavoro della IX

**Commissione della Conferenza delle
Regioni**

gianfranco.simoncini@regione.toscana.it

Prot. n.

Allegati:

Rif. nota prot. n.
del

Oggetto: assegnazione di risorse alle Regioni per la chiusura delle residue competenze relative al 2015.

Si trasmette, in allegato, il Decreto Interministeriale n. 261 del 07 gennaio 2016, che assegna alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità, risorse finanziarie per un importo complessivo di euro 433.200.489,00 (quattrocentotrentatremilioniduecentomilaquattrocentottantanove/00).

Per le finalità di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per l'anno 2015, le Regioni sopra menzionate possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 e 3 del decreto n. 83473 del 01.08.2014, nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 261 del 07.01.2016..

Si autorizza codesto Istituto a mettere a disposizione delle Regioni citate le risorse finanziarie nella misura e per le finalità sopra indicate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani

FM



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2 *bis* e l'articolo 3, comma 3 septies, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

VISTO l'art. 2 del decreto legge n. 65 del 21 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

VISTO il comma 6 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che prevede che per l'anno 2015, le Regioni e le Province Autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 1 agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanza regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia Autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253 della legge 228/2012;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge n. 185 del 25 novembre 2015 che, per l'anno 2015, ha incrementato il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 01.08.2014 con cui sono stati determinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 90973 del 08.07.2015 con cui è stata assegnata, per le competenze relative all'annualità 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la somma di euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati, delle imprese ubicate nelle Regioni e nelle Province Autonome sulla base dei criteri di cui al Piano di riparto delle risorse finanziarie concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 26 settembre 2013;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze attualmente in corso di emanazione che concede, per le finalità di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ed esclusivamente per le competenze relative all'anno 2015, alle Regioni e alle Province Autonome possibilità di disporre la concessione dei



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 01.08.2014, nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 90973 del 08.07.2015;

VISTE le note delle Regioni e delle Province Autonome nelle quali viene indicato il fabbisogno stimato necessario per soddisfare le residue competenze relative all'anno 2015 in materia di ammortizzatori sociali in deroga;

RITENUTO di ripartire per le residue competenze relative all'annualità 2015, tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise; Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto la somma di euro 433.200.489,00 (quattrocentotrentatremilioniduecentomilaquattrocentottantanove/00) per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

ART. 1

Sono assegnate, per le residue competenze relative all'anno 2015, le seguenti risorse finanziarie alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise; Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime:

- Regione Abruzzo – Euro 5.700.000;
- Regione Basilicata – Euro 10.000.000;
- Regione Calabria – Euro 50.000.000;
- Regione Campania – Euro 18.000.000;
- Regione Emilia Romagna - Euro 22.000.000;
- Regione Friuli Venezia Giulia - Euro 12.500.000;
- Regione Lazio - Euro 31.350.000;
- Regione Liguria - Euro 3.500.000;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Regione Lombardia - Euro 70.000.000;
- Regione Molise - Euro 10.000.000;
- Regione Puglia – Euro 7.924.045;
- Regione Sardegna – Euro 50.000.000;
- Regione Siciliana – Euro 50.000.000;
- Regione Toscana – Euro 35.000.000;
- Regione Umbria - Euro 15.226.444;
- Regione Veneto – Euro 42.000.000.

ART. 2

Per le finalità di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, esclusivamente per le competenze relative all'anno 2015, le Regioni possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 01.08.2014, nella misura del 5 per cento delle risorse ad esse attribuite dall'art. 1 del presente decreto secondo, la seguente ripartizione:

- Regione Abruzzo – Euro 285.000;



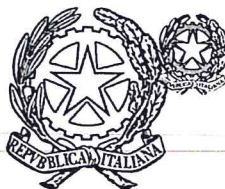
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Regione Basilicata – Euro 500.000;
- Regione Calabria – Euro 2.500.000;
- Regione Campania – Euro 900.000;
- Regione Emilia Romagna - Euro 1.100.000;
- Regione Friuli Venezia Giulia - Euro 625.000;
- Regione Lazio - Euro 1.567.500;
- Regione Liguria - Euro 175.000;
- Regione Lombardia - Euro 3.500.000;
- Regione Molise - Euro 500.000;
- Regione Puglia – Euro 396.202;
- Regione Sardegna – Euro 2.500.000;
- Regione Siciliana – Euro 2.500.000;
- Regione Toscana – Euro 1.750.000;
- Regione Umbria - Euro 761.322;
- Regione Veneto – Euro 2.100.000.

Al fine di consentire all'INPS il monitoraggio delle prestazioni corrisposte, le Regioni devono espressamente indicare nella determinazione concessoria l'impiego delle risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 3

L'onere complessivo, pari ad euro 433.200.489,00 (quattrocentotrentatremilioniduecentomilaquattrocentottantanove /00), è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Regioni sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma,

**IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**